

Autorizzazioni del Giudice Tutelare: il “visto” del P.M. non è sempre necessario

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 29 aprile 2014 (Est. A. Massafra).

**SUB PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE –
OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO – ESCLUSIONE**

Il provvedimento del Giudice Tutelare, concessivo di una autorizzazione, in materia di misure di protezione o minori, non deve essere comunicato al P.M. quando sia inerente a procedura in cui non è previsto l'intervento obbligatorio di detto Ufficio e non si ravvisi il coinvolgimento di interessi di stretto rilievo pubblicistico. Restano quindi esclusi dall'obbligo della comunicazione degli atti al PM, tutti i sub-procedimenti relativi al procedimento di amministrazione di sostegno nonché tutti i procedimenti camerali di competenza del Giudice tutelare (ad es. i decreti di cui agli artt. 374, 375, 320 c.c.), sempre che il Giudice tutelare non ravvisi la sussistenza di quel pubblico interesse che lo autorizza a sollecitare l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero attraverso la comunicazione a quest'ultimo degli atti.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI MILANO
IX SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice tutelare

Il Giudice Tutelare Dott.ssa Annachiara Massafra,

- vista l'istanza presentata dall'avv. F.P., in qualità di amministratore di sostegno di D. A., in atti generalizzata;
- premesso che l'amministratore di sostegno ha presentato in data 11.2.2014 ricorso per essere autorizzato a vendere l'immobile sito in Milano in via .. n... di proprietà della beneficiaria per poter far fronte alle spese di mantenimento della donna oramai da tempo ricoverata in una struttura;
- premesso che l'istante ha depositato una perizia estimativa in data 29.4.2014,

OSSERVA

L'istanza, in considerazione delle motivazioni ad essa sottese deve essere accolta avendo essa ad oggetto un atto di straordinaria amministrazione necessario per la tutela e, soprattutto, per l'incremento del capitale della beneficiaria essendo funzionale alle sue primarie esigenze di mantenimento. La vendita dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia depositata il 29.4.2014, l'amministratore verserà il prezzo ricavato sul conto intestato alla beneficiaria presentando il rendiconto dell'atto effettuato entro 60 giorni dal suo compimento.

Si ritiene che, nel caso di specie, il presente provvedimento non debba essere comunicato al P.M. in quanto inerente a procedura in cui non è previsto l'intervento obbligatorio di detto Ufficio e non ravvisandosi il coinvolgimento di interessi di stretto rilievo pubblicistico.

Con riferimento a tale ultimo aspetto è anzitutto opportuno precisare che l'intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti civili, e in particolare in quelli di competenza del Giudice tutelare, può essere *obbligatorio* o *facoltativo*, così come il connesso onere di comunicazione degli atti alla citata autorità: solo nei casi in cui è prevista la partecipazione del Pubblico Ministero, il giudice è onerato dell'adempimento della comunicazione degli atti a quest'ultimo (art. 71 c.p.c.).

In merito all'intervento necessario, ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il P.M. interviene esclusivamente nelle ipotesi individuate dal legislatore, contraddistinte da tipicità e tassatività, ovvero :

- 1) nelle cause, intendendosi con questa espressione anche i procedimenti camerali, che lo stesso potrebbe proporre tra cui ad es. i procedimenti ex art. 321 c.c.;
- 2) nelle cause matrimoniali, tra cui separazioni e divorzi;
- 3) nei procedimenti afferenti lo stato e la capacità delle persone;
- 4) negli altri casi previsti dalla legge (ad es., nel procedimento disciplinare notarile, nei giudizi elettorali, nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati).

Dette tassatività e tipicità sono state di recente confermate dal Legislatore che, modificando proprio l'art. 70 citato, ha previsto in via espressa che il Pubblico Ministero, anche nel giudizio di Cassazione, intervenga solo "nei casi stabiliti dalla legge" (d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98).

Nell'ambito del procedimento di Amministrazione di Sostegno, l'intervento del P.M. è previsto solo per la fase processuale inerente all'apertura e alla nomina (art. 407, ultimo comma, c.c.), di guisa che – stante il rammentato principio di tassatività che preclude qualsiasi interpretazione estensiva o analogica della previsione – deve desumersi in via direttamente consequenziale che tale intervento non è previsto nell'ambito delle procedure meramente autorizzatorie che, del resto, non sono deputate a risolvere controversie su diritti soggettivi ma si limitano a disciplinare e a gestire la "cura" del patrimonio e della persona, quando questa si identifichi in un adulto ritenuto in tutto o in parte incapace e, dunque, posto sotto protezione giuridica.

In ordine, invece, all'intervento meramente facoltativo, ai sensi dell'art. 70, terzo comma, c.p.c., il Pubblico Ministero è chiamato a intervenire laddove si ravvisi un pubblico interesse, la cui sussistenza non soggiace a ipotesi predeterminate ma deve essere di volta in volta in concreto riscontrata: ciò, detto altrimenti, comporta che il Giudice tutelare ben possa comunicare gli atti al P.M. ove ritenga che nel procedimento siano coinvolti interessi di rango pubblicistico, con l'avvertenza che l'interesse di cui si discute non è ravvisabile sol per effetto del coinvolgimento di un adulto incapace ma deve, al contrario, concretizzarsi in un *quid pluris* che l'ufficio tutelare ha il potere/dovere di rintracciare nella singola fattispecie portata al suo esame. Ciò avviene, dunque, in applicazione di un criterio affatto astratto, bensì concreto e riferito alla singola questione.

E, del resto, conferma di ciò si trae da una lettura dell'impianto normativo coordinata con il successivo articolo 71, secondo comma, c.p.c. che prevede che il Giudice tutelare può (e non deve) dare comunicazione al PM, al fine di

richiederne l'intervento, quando ravvisi "uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente" e, dunque, quando riscontri un pubblico interesse.

In tali circostanziati casi, e solo a seguito di comunicazione del Giudice tutelare, il Pubblico Ministero potrà intervenire.

Restano quindi esclusi dalla previsione normativa cui si è fatto riferimento tutti i sub-procedimenti relativi al procedimento di amministrazione di sostegno nonché tutti i procedimenti camerali di competenza del Giudice tutelare (ad es. i decreti di cui agli artt. 374, 375, 320 c.c.) non espressamente richiamati dal legislatore nelle norme sopra indicate, sempre che il Giudice tutelare non ravvisi la sussistenza di quel pubblico interesse che lo autorizza a sollecitare l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero attraverso la comunicazione a quest'ultimo degli atti.

Tanto trova ulteriore conferma nelle disposizioni che regolano il reclamo del P.M., atteso che l'art. 740 c.p.c. prevede che il medesimo possa impugnare i provvedimenti pronunciati dal Giudice tutelare (e quelli del Tribunale) per i quali è necessario il suo parere. La norma deve, infatti e secondo risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 2239/1964), ritenersi circoscritta ai provvedimenti sì autorizzativi, positivi o negativi, ma con esclusione di quelli meramente autorizzatori che si pongono al di fuori dell'esercizio della funzione giurisdizionale in senso proprio per collocarsi, invece, nell'ambito di una semplice regolamentazione della funzione gestionale rimessa al rappresentante dell'incapace.

Diversamente opinando si obbligherebbe, in contrasto con il dettato normativo, il Pubblico Ministero a intervenire in ogni singolo procedimento e sub-procedimento, anche laddove non vi sia in concreto un interesse pubblico da garantire e proteggere, unica ipotesi che, demandata al previo vaglio dell'organo tutelare, legittima l'intervento di detto Ufficio.

Facendo applicazione dei richiamati principi normativi al caso di specie, non ravvisandosi la sussistenza di un interesse pubblico nei termini di cui ai considerati artt. 70 e 71 c.p.c. il presente provvedimento non deve essere comunicato al P.M. e per la sua efficacia non è dunque necessaria la previa apposizione del relativo visto.

Si ritiene, conclusivamente, di accogliere l'istanza nei termini sopra indicati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 374 e ss. c.c.

Autorizza l'avv. F. P. in qualità di amministratore di sostegno di De Capitani di V. A., in atti generalizzata, a vendere l'immobile sito in via n. di proprietà della beneficiaria, ad un prezzo non inferiore a quello indicato in perizia, con onere di versamento delle somme ricavate sul conto intestato alla beneficiaria. Rendiconto entro 60 dal compimento dell'atto.

Decreto immediatamente efficace.

Milano, 29.4.2014

Il Giudice Tutelare